



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

**SERVIZIO CONTROLLO VIABILITA' E TRAFFICO E INCIDENTISTICA STRADALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE**

ORDINANZA

n. 76 del 23-03-2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO IN CONSIDERAZIONE DELLA IDONEITÀ DEL FENOMENO A PRODURRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 9 agosto 1934, n. 186, Serie Ordinaria avente ad oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Vista l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

Vista la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; " Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Ordinaria – n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Ordinaria – n. 26 del 1° febbraio 2020;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad

oggetto : “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ove si dispongono tra le misure di prevenzione di carattere generale: di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “.

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e. più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie straordinaria – n. 75 del 22 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie straordinaria – n. 76 del 22 marzo 2020;

Considerato inoltre che i succitati provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori regionali, e comunali con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità o aventi carattere di urgenza;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 74 e n. 75 del 17 marzo 2020 aventi rispettivamente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019, chiusura con decorrenza immediata dei parchi, dei giardini pubblici, delle aree verdi, dei percorsi pedonali, delle piste ciclabili e delle aree gioco presenti nel territorio comunale” e “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-2019, sospensione attività dei pubblici esercizi presso aree di servizio e rifornimento di carburante”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della Regione Umbria;

Rilevato che la comunità scientifica indica che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti fisici tra persone non presidiati da idonee misure (Quali la distanza) e dispositivi (Quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra persone; e in tal senso vanno ridotte ulteriormente le occasioni di aggregazione su tutto il territorio comunale, anche in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute al Comando di Polizia Municipale relative ad assembramenti e presenza di persone inosservanti delle distanze di sicurezza in diverse zone cittadine;

Ritenuto inoltre che l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le oggettive difficoltà di controllo e disciplina, considerata l'elevata estensione del territorio comunale, a comportamenti non contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dalle proprie abitazioni in relazione ad una prevenzione rigorosa del contagio mediante l'impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall'ordinamento;

Ritenuto congruo, in termini di bilanciamento di esigenza di tutela della salute pubblica ed individuale e delle necessità individuali, in considerazione dell'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, di consentire l'attività motoria e l'accompagnamento di animali domestici o di compagnia limitatamente alle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque non oltre 200 metri dalla

stessa, dovendosi documentare il luogo di residenza in sede di controllo da parte degli organi deputati; Considerato che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a contrastare il fenomeno degli assembramenti non consentiti di persone, ancora presenti sul nel territorio comunale, evitando quale misura preventiva alla diffusione epidemiologica, ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 833/78; Visto l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

1.

Di approvare le premesse quale parti integranti del presente atto;

2.

A tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare forme di assembramento di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, idonei a determinare la diffusione del contagio, e correlati allo svolgimento dell'attività motoria, ovvero all'uscita con l'animale di compagnia per soddisfare le sue necessità fisiologiche, su tutto il territorio comunale, è ammessa in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'attività motoria, con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della propria residenza o dimora, e comunque a distanza non superiore a 200 metri dalle medesime, con l'obbligo di evitare in ogni caso qualsivoglia tipo di assembramento, munito di idonea documentazione da esibire agli organi di controllo, comprovante il luogo di residenza o dimora;

3.

A tutela della salute pubblica ed al fine di contrastare forme di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, idonei a determinare la diffusione del contagio, e correlati all'accesso agli esercizi aperti al pubblico per l'approvvigionamento dei beni di necessità, su tutto il territorio comunale, è fatto a tutti l'obbligo di limitare l'accesso all'interno dei suddetti locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza a diversa persona;

4.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica ed igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

5.

La presente ordinanza ha validità dalla data della sua pubblicazione all'Albo elettronico del Comune di Foligno e fino al giorno 3 aprile 2020, salvo proroghe del presente provvedimento;

AVVERTE

le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo ulteriore o più grave reato;

DIPREVEDERE

che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate, con specifico provvedimento, in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 e ss. c.p.p. della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro

120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

la successiva pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico nonché l'invio della presente Ordinanza a:

Presidente della Regione Umbria

Commissariato di P.S., Via Garibaldi n° 155 – Foligno;

Comando Compagnia Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;

Comando Guardia di Finanza, Compagnia di Foligno, Piazza XX Settembre n° 20 - Foligno;

Comando Polizia Municipale – SEDE;

Sportello Unico Integrato - Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;

Ufficio Stampa – SEDE;

Albo elettronico.

23-03-2020

IL SINDACO

AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005